



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it
pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 422 C.D.T. 36
DEL 18 MARZO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it
sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 18 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 142/A

A.S.D. COLLESANO (PA) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città - gara Campionato di 1^a categoria girone "C" Virtus Capo d'Orlando/Collesano del 08/02/2014 - C.U. n. 355 del 12/02/2014.

L'appellante evidenzia che questa Commissione Disciplinare Territoriale avrebbe adottato il provvedimento relativo all'impugnata squalifica omettendo di disporre l'audizione della società, che pure ne aveva fatto esplicita richiesta in sede di gravame.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti:

- preliminarmente rileva che la disposta convocazione della società per la precedente udienza dibattimentale è stata recapitata ad un indirizzo di posta elettronica non più

ufficiale, avendo la società appellante nelle more modificato l'indirizzo stesso comunicandolo regolarmente in sede di iscrizione al campionato di competenza;

- per tale ragione, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 34 n° 6 C.G.S. che statuisce che è diritto delle parti di essere ascoltate, annulla ogni precedente statuizione in merito, anche in ordine all'addebito di tassa reclamo e dispone un nuovo riesame di merito, previa audizione della società appellante.

All'udienza dibattimentale odierna il rappresentante della società appellante ha insistito nei motivi di appello, chiedendo l'annullamento della sanzione a carico del calciatore sig. Daniele Città estraneo al fatto addebitato o in via subordinata chiedendo la riduzione della sanzione stessa.

Va tuttavia rilevato che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che il calciatore sig. Daniele Città è stato espulso al 24° del 2° tempo perché spingeva il direttore di gara in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria. In ragione di ciò non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla appellante, risultando certa l'identificazione del calciatore quale autore del gesto nei confronti del direttore di gara.

La sanzione appare tuttavia riducibile a tre giornate di gara, trattandosi di condotta gravemente irraguardosa alla quale ha poi fatto seguito l'espulsione.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale, annullata ogni precedente statuizione, anche in ordine all'addebito di tassa reclamo non versata, delibera di determinare in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Daniele Città.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 149/A

U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato Promozione Gir. "C" Palazzolo/Atl. Catania del 02/02/2014 – C.U. n.371 del 19.02.2014

Con tempestivo reclamo l'U.S.D. Atletico Catania ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In via preliminare la reclamante eccepisce l'inammissibilità del procedimento di primo grado poiché non ne avrebbe avuto conoscenza, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato ad un indirizzo diverso da quello ufficiale.

Nel merito chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo in ragione del fatto che solo con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2014 l'Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia ha revocato, ai sensi dell'art. 42 lett. a) delle N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele, raccomandata che è stata ricevuta dalla odierna reclamante il successivo 14 febbraio 2014 con la conseguenza che alla data di svolgimento della gara in questione i calciatori Ventura e Nocilla erano da considerarsi in posizione regolare.

La Commissione Disciplinare Territoriale letti gli atti e esperiti gli opportuni accertamenti ritiene infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla reclamante in quanto il cambio dell'indirizzo relativo all'invio della corrispondenza ha avuto decorrenza dal 14 febbraio 2014 e cioè in data successiva alla proposizione del reclamo da parte da parte dell'A.S.D. Palazzolo.

Nel merito si osserva che il Giudice Sportivo Territoriale nell'esaminare il reclamo proposto dall'A.S.D. Palazzolo pur avendo avuto conoscenza dell'intervenuta revoca, con le

richiamate note del 12 febbraio 2014, del tesseramento relativo ai calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele ha ritenuto implicitamente illegittima detta revoca sul presupposto che la Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata in data 7 febbraio 2014 sul C.U. n.15/D, ha dichiarato privi di efficacia, fin da loro deposito, il trasferimento di altri calciatori fatto dallo F.C. Acireale nel periodo in cui il suo Presidente era inibito.

Sul punto la doglianza della reclamante è fondata in quanto le decisioni della Commissione Tesseramenti hanno efficacia solo in relazione agli atti di tesseramento di calciatori concretamente in esame e non possono essere estese, per analogia, al tesseramento di altri calciatori ancorché la loro posizione sia consimile a quelle già assoggettate ad esame e a decisione.

Peraltro giova ricordare che sul punto il Giudice Sportivo Territoriale è carente di competenza a conoscere e, conseguentemente, a decidere in ordine alla validità o meno di una revoca di un tesseramento sussistendo viceversa una competenza funzionale esclusiva della Commissione Tesseramenti.

In ragione di quanto sopra, visto l'art. 47 comma 4 lett.b) C.G.S., deve disporsi la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti competente a dichiarare la validità o meno della revoca del tesseramento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele, giuste note del 12 febbraio 2014 dell'Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia, e relative al loro trasferimento dallo F.C. Acireale all'U.S.D. Atletico Catania nel periodo in cui il Presidente dello F.C. Acireale era inibito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale sospende ogni decisione in merito e dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Tesseramenti per quanto di sua competenza.

Procedimenti:

150/A

A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" F.C. Acireale/S.C. Siracusa del 12/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

154/A

A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" F.C. Acireale/S. Gregorio del 12/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

155/A

A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" F.C. Misterbianco/ F.C. Acireale del 04/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

156/A

A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" F.C. Acireale/Modica Calcio del 26/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

166/A

A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" Taormina/F.C. Acireale del 02/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei suddetti procedimenti stante l'evidente connessione oggettiva, in ragione della unicità della questione da esaminare, e soggettiva con riferimento al soggetto reclamante.

Con i distinti reclami così riuniti e proposti dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. F.C. Acireale ha chiesto l'annullamento delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo pubblicate in epigrafe, mediante le quali gli è stata inflitta la perdita della gara per 0-3 in relazione alle gare disputate rispettivamente contro lo S.C. Siracusa il 12/02/2014; contro il S. Gregorio il 12/01/2014; contro la F.C. Misterbianco il 04/01/2014; contro il Modica Calcio il 26/01/2014; contro il Taormina il 02/02/2014.

L'A.S.D. F.C. Acireale con vari profili di impugnazione evidenzia: 1) l'insussistenza della violazione della normativa di settore atteso che l'inibizione del legale rappresentante non renderebbe invalidi gli atti relativi al tesseramento dei giocatori; 2) la irretroattività del provvedimento della Commissione Tesseramenti che ha statuito l'invalidità dei tesseramenti della A.S.D. F.C. Acireale; 3) la valenza del principio di buona fede, in relazione al comportamento dell'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale; 4) infine chiede che venga assegnata gara perduta allo S.C. Siracusa in ordine alla posizione del calciatore Carbonaro.

Lo S.C. Siracusa ha ritualmente proposto controdeduzioni chiedendo in buona sintesi il rigetto del gravame

Sentite le parti che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare ritiene infondati e non meritevoli di accoglimento tutti i motivi di impugnazione dell'A.S.D. F.C. Acireale.

Motivi della decisione.

1) La reclamante sostiene che tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Acireale sono legittimi ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 8 del C.G.S.

Sul punto la Commissione rileva che in sede di interpretazione delle suddette norme vada salvaguardata la natura rigorosa della sanzione e che il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione debba comprendere ogni attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa, atteso che le attività amministrative previste dal comma 8 del richiamato art. 19 C.G.S. riguardano solo attività meramente interne e prive di riflessi verso la F.I.G.C. (*ex plurimis* T.N.A.S. 16/04/2012 Foligno Calcio Srl / F.I.G.C.)

2) Il motivo proposto dall'A.S.D. F.C. Acireale volto a contestare l'irretroattività del provvedimento di accertamento dell'invalidità del tesseramento non trova alcuna valida ragione di fondamento. Risulta di contro corretta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, il quale ha preso atto della declaratoria di nullità del tesseramento dal momento del deposito degli atti stessi di tesseramento, applicando la sanzione della perdita della gara per 0-3.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che nella fattispecie è stata correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 10, 1 comma, che sanziona la nullità degli atti compiuti da soggetti inibiti.

Viceversa, l'art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. si applica alla revoca del tesseramento, che ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione. La revoca, anche in diritto amministrativo è un rimedio previsto in alcuni casi tassativi, per quanto ci riguarda ad esempio nella fattispecie di cui all'art. 8 comma 8 del C.G.S., per la violazione del divieto di cui all'art. 94, comma 1, lett. a), oppure per invalidità ed illegittimità, ovvero nelle ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti di idoneità fisica del calciatore (art. 40 delle N.O.I.F.), oppure ancora nei casi di decadenza e revoca delle affiliazioni disciplinata dall'art. 16 delle N.O.I.F. In buona sostanza la norma invocata dalla reclamante (art. 42 delle N.O.I.F.) fa riferimento alla revoca del tesseramento, mentre nella specie in esame la sanzione della nullità colpisce un atto di gravità tale da potersi qualificare come frode sportiva, sicché la Commissione Tesseramenti ha dichiarato il tesseramento dei giocatori in posizione irregolare invalido fin dalla data del deposito del tesseramento.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Appello Federale prima e della Corte di Giustizia Federale poi (*ex multis* C.U. n.8/C s.s. 2002/2003), statuisce che nel caso di tesseramento

sottoscritto da persona inibita, non si tratterebbe di nullità del tesseramento ma addirittura di inesistenza dello stesso, il che corrobora il risultato del ragionamento che conduce alla conferma della decisione del Giudice Sportivo. Non appare conducente il richiamo di parte reclamante alle due sentenze della Corte Federale atteso che le stesse riguardano casi ben diversi e non comparabili con quelli oggi in esame.

3) Infondato è, infine, l'ultimo motivo del reclamo ove è invocato il principio di buona fede a sostegno dell'irretroattività dell'annullamento del tesseramento dei propri giocatori, in quanto il Presidente ben sapeva di essere inibito nel momento in cui ha sottoscritto i tesseramenti. Peraltro, non si intende escludere la valenza del principio di buona fede e del suo contemperamento con il principio dell'affidamento, come riconosciuto dalla Corte Federale (decisione n. 135/CGF del 5/12/2013, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 162/CGF del 10/01/2014), tuttavia non applicabile al caso in esame, nel quale invece si ravvisa una negligenza inescusabile che esclude che l'odierna reclamante possa oggi invocare la buona fede.

4) Infine palesemente infondato appare il motivo di reclamo relativo al rigetto del contro reclamo proposto contro la F.C. Siracusa, atteso che la Commissione Tesseramenti, che ricordiamo ha una competenza funzionale ed esclusiva in ordine alla validità o meno dei tesseramenti, ha dichiarato pienamente legittimo il tesseramento del calciatore Carbonaro da parte della resistente senza sottacere che quanto lamentato con il controreclamo circa la presunta posizione irregolare del calciatore Carbonaro questo era *ictu oculi* inammissibile in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 3 del C.G.S.

P.Q.M.

Respinge tutti i reclami proposti dall'A.S.D. F.C. Acireale e per l'effetto dispone addebitarsi per ciascuno di essi le relative tasse reclamo di €.130,00 non versate.

Procedimento 153/A

A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) appello avverso rigetto reclamo per assegnazione gara perduta alla Soc. S.C. Siracusa - Gara Campionato di Eccellenza Gir. "B" Sporting Viagrande/S.C. Siracusa del 19/01/2014 - C.U. n.355 del 12.02.2014

Con reclamo ritualmente proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Sporting Viagrande ha richiesto l'annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare l'A.S.D. Sporting Viagrande con unico profilo sostiene che se sono stati considerati invalidi tutti i tesseramenti ed i trasferimenti dei calciatori dell'F.C. Acireale e sottoscritti dal suo Presidente durante il periodo in cui lo stesso risultava inibito, conseguentemente deve essere dichiarato invalido quello relativo al calciatore Carbonaro trasferito allo S.C. Siracusa. Sotto tale aspetto risulta illogica alla reclamante la decisione della Commissione Tesseramenti.

Lo S.D. Siracusa ha ritualmente proposto controdeduzioni chiedendo in buona sintesi il rigetto del gravame.

Sentite la resistente che ne ha fatto richiesta ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene infondato e non meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione dell'A.S.D. Sporting Viagrande

Infatti questa Commissione Disciplinare Territoriale ha più volte ribadito che la Commissione Tesseramenti ha una competenza funzionale ed esclusiva in ordine alla validità o meno dei tesseramenti e questa, esaminando la posizione relativa al tesseramento del calciatore Carbonaro, lo ha dichiarato pienamente legittimo.

In ragione di quanto sopra è precluso a questa Commissione Disciplinare Territoriale esaminare le doglianze svolte dalla reclamante, mancando all'odierna decidente ogni e

qualsiasi competenza a valutare la questione in ragione, considerando inoltre che, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti, è invece ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia Federale nei modi e nei termini previsti dal C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo proposto dall'A.S.D. Sporting Viagrande e per l'effetto dispone addebitarsi la relative tassa reclamo di €.130,00 non versata.

Procedimento 169/A

A.S.D. MODICA CALCIO appello avverso ammenda € 150,00, squalifica fino al 31 dicembre 2014 calciatore Pianese Luigi; squalifica per tre gare calciatore Simone Iozzia; squalifica per due gare calciatore Francesco Limone - Gara Campionato Eccellenza Gir. "B" Modica/Siracusa del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.

Con tempestivo appello Modica Calcio, in persona del Presidente pro tempore, impugna *le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti della partita in oggetto evidenziata* chiedendone una revisione.

La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia in primo luogo l'inammissibilità dell'appello con riferimento alla sanzione dell'ammenda e della squalifica a carico del calciatore Limone Francesco ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) e d).

La Commissione Disciplinare Territoriale in via preliminare rileva l'inammissibilità della produzione del dvd relativo alla gara in quanto lo stesso non offre piena garanzia tecnica e documentale e non riguarda alcuno scambio di persona.

Ciò posto si ribadisce che ai sensi che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura dei predetti atti si evidenzia che al 18 del 1° tempo è stato espulso il calciatore Luigi Pianese perché assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro e nel contempo ricercava un contatto fisico con quest'ultimo consistito nell'aver appoggiato per ben tre volte la propria spalla sul petto del Direttore di gara.

Successivamente lo stesso giocatore dava una manata sulla schiena dell'arbitro.

Al termine della gara il calciatore Iozzia Simone assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che per quanto sopra la sanzione a carico del calciatore Luigi Pianese debba essere rideterminata in termini più equi in quanto il gesto posto in essere in danno dell'arbitro se pur grave non ha alcuna conseguenza fisica nemmeno a livello di dolore.

Così come deve essere rideterminata la squalifica nei confronti del calciatore Simone Iozzia.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica fino al 30/06/2014 la squalifica a carico del calciatore Pianese Luigi ed in due gare quella a carico del calciatore Iozzia Simone.

Dichiara inammissibile nel resto il proposto gravame.

Per l'effetto senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 171/A

A.S.D. TORREGROTTA (ME) appello avverso inibizioni al Sig. Antonino Sindoni fino al 15/04/2014 e al Sig. Giuseppe Bonarrigo fino al 25/03/2014; squalifiche del calciatore Sig. Domenico Bertino per otto gare, dei calciatori Sigg. Andrea Irrera e Giuseppe Sciliberto per sei gare; squalifiche al calciatore Valerio Impala per due gare e al calciatore Antonio Ruggeri per una gara - gara Campionato Promozione Gir. "B" Milazzo/Torregrotta del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.

Con tempestivo appello l'A.S.D. Torregrotta, in persona del vice presidente pro tempore, impugna le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti della partita in oggetto evidenziata, chiedendone una revisione migliorativa.

La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia in primo luogo l'inammissibilità dell'appello con riferimento alle sanzioni a carico del dirigente Sig Giuseppe Bonarrigo (ex art. 45 n° 3 lettera b C.G.S.) e dei calciatori Sigg. Valerio Impala e Antonio Ruggeri ((ex art. 45 n° 3 lettera a C.G.S.).

Per ciò che attiene la posizione dei calciatori Domenico Bertino, Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe la Commissione Disciplinare Territoriale visto il referto di gara redatto dall'arbitro e dai suoi assistenti che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara evidenzia che al 50' del 2° tempo (*rectius* 5° minuto di recupero) il sig. Irrera Andrea, espulso poco prima per comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso.

Quest'ultimo giocatore inoltre al termine della gara tentava di aggredire per ben due volte il predetto assistente ma veniva bloccato dai Carabinieri.

Al termine della gara il sig. Bertino Domenico assumeva prima un comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e nel contempo lo spintonava facendolo indietreggiare ma veniva prontamente allontanato dai Carabinieri presenti al che assumeva un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali.

Sempre al termine della gara il calciatore Sciliberto Giuseppe assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e di uno degli assistenti.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in relazione alla squalifica irrogata al calciatore Bertino Domenico in quanto la stessa risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione poiché è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lettera d) C.G.S.

Di contro il gravame deve trovare accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico dei calciatori Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe le cui sanzioni vanno rideterminate in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico di Irrera Andrea in cinque gare ed in quattro gare quella a carico del calciatore Sciliberto Giuseppe.

Rigetta l'appello relativo alla posizione del calciatore Bertino Domenico e dichiara inammissibile nel resto il proposto gravame.

Per l'effetto senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 174/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) appello avverso squalifiche: per otto gare al calciatore Andrea Mannone; per cinque gare al calciatore Danilo Di Gangi; per quattro gare ai calciatori Calogero Bellina e Diego Di Gangi; per tre gare ai calciatori Davide Di Gangi e Gandolfo Gugliuzza; ammenda di € 200,00 a carico della società - gara Allievi

provinciali Città di Castellana/Città di Gangi del 22/02/2014 - C.U. n. 38 del 06/03/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo appello la F.C.D. Città di Castellana, in persona del presidente pro tempore, impugna le sanzioni irrogate dal primo giudice chiedendone l'annullamento per ciò che concerne i calciatori Calogero Bellina, Diego Di Gangi, Davide Di Gangi e Gandolfo Gugliuzza, ritenuti estranei ai fatti e chiedendo la riduzione per il resto, tenuto conto che nessuno dei calciatori sanzionati ha aggredito l'arbitro o ha attentato alla sua incolumità.

Chiede infine la riduzione dell'ammenda, eccessiva *“per uno spettatore che protesta in tribuna”*.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, in tale rapporto è dato leggere che il calciatore Andrea Mannone, a fine gara, offendeva e minacciava l'arbitro e infine lo spintonava con entrambe le braccia. Il calciatore Danilo Di Gangi, al 36° del 1° tempo, offendeva il direttore di gara e all'atto dell'espulsione lo minacciava cercando lo scontro fisico, non riuscendovi per l'intervento dei compagni e dirigenti. Si posizionava allora sulla tribunetta, da dove continuava a ingiuriare e minacciare il direttore di gara.

Quanto ai calciatori Calogero Bellina e Diego Di Gangi non può non osservarsi che, dopo essere stati sostituiti, dalla tribuna offendevano e minacciavano l'arbitro e lo stesso atteggiamento reiteravano a fine gara, unitamente ai compagni di squadra Gandolfo Gugliuzza e Davide Di Gangi.

Da quanto sopra esposto appare di tutta evidenza che le sanzioni irrogate dal primo giudice siano ben proporzionate, adeguate e graduate alle fattispecie che vengono attribuite ai singoli calciatori.

Allo stesso modo non appare meritevole di riduzione la sanzione dell'ammenda, dato che nel rapporto di gara, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, si legge di un buon numero di spettatori che si sono resi autori degli atti meglio descritti nel rapporto stesso, prima e alla fine dell'incontro.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 18 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 254/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.CUTRUFO GAETANO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa)

Sig. BONAIUTO PAOLO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa)

Società A.S.D. S.C. SIRACUSA

La Procura Federale con nota 3876/321 pf 13-14 MS/vdb ha deferito i Sigg. Cutrufo Gaetano, quale Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Sport Club Siracusa fino alla data del 16 dicembre 2013, e Bonaiuto Paolo, sempre quale Presidente della detta Società dalla data del 17 dicembre 2013, nonché la Società A.S.D. Sport Club Siracusa, per rispondere:

i primi due della violazione dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.;

la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S..

In particolare, la Procura Federale contesta l'inottemperanza alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore Ikechukwu Nwigwe.

Con memoria difensiva dell'11 marzo 2014, il difensore degli incolpati, sul presupposto che il ricorso promosso avanti la CAE dal calciatore Ikechukwu Nwigwe è stato notificato alla Società A.S.D. Sport Club Palazzolo (*così precedentemente denominata l'attuale A.S.D. Sport Club Siracusa*) e non alla Società A.S.D. Sport Club Siracusa, chiede il proscioglimento dei deferiti.

All'udienza del 18 marzo 2014 sono intervenuti il sig. Finocchiaro Alfio Antonino e l'Avv. Salvatore Cali in rappresentanza di tutti i soggetti deferiti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico dei sigg. Cutrufo Gaetano e Bonaiuto Paolo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione di punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale campionato 2013-2014.

Il difensore dei deferiti ha concluso chiedendo il loro proscioglimento in ordine agli addebiti contestati.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Le lagnanze contenute nella memoria difensiva sono destituite di fondamento. Invero, per come risulta dagli atti d'ufficio, la richiesta di cambio di denominazione della società, inviata presso la F.I.G.C. in data 27 giugno 2013, è stata depositata presso il Comitato Regionale in data 23 giugno 2013.

È noto che la decorrenza del cambio di denominazione si ha con la ratifica da parte del Presidente Federale che, nella fattispecie, è avvenuta in data 27 luglio 2013. E poiché il ricorso del calciatore è stato notificato in data 28 giugno 2013, il procedimento svoltosi avanti la Commissione Accordi Economici deve ritenersi conforme alle norme regolamentari senza che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa. A nulla vale quanto sostenuto dalla deferita e cioè che nel C.U. della Commissione Vertenze Economiche si fa riferimento all' A.S.D. Palazzolo mentre la vecchia società aveva la denominazione di A.C. Palazzolo, atteso che da una verifica dei documenti in atti la vecchia società era denominata A.C. Palazzolo A.S.D., ragion per cui trattasi di una mera irregolarità formale che non assume rilievo alcuno. Per altro, la società in questione non ha mai negato che il calciatore di cui alla richiamata decisione della Commissione Vertenze Economiche, non fosse un suo tesserato né ha dato prova di avere pagato quanto ancora dovutogli. Essendo, pertanto, state violate le norme federali in materia di ottemperanza degli accordi economici, i deferiti non possono che essere sanzionati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

a carico dei sigg. Cutrufo Gaetano e Bonaiuto Paolo la sanzione dell'inibizione per mesi uno ciascuno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.;

a carico della Società A.S.D. Sport Club Siracusa l'ammenda di € 1000,00 nonché punti uno di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale campionato 2013/2014 ai sensi dell'art.8 commi 9 e 15 del C.G.S.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/03/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**